



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
TRA
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA USL
DI BOLOGNA
E
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il Presidente della Giunta regionale, con decreto n. 179 del 21 novembre 2019, ha nominato la Dott.ssa Chiara Gibertoni quale Commissario Straordinario dell'Azienda USL di Bologna;
- la dott.ssa Chiara Gibertoni, con nota acquisita in atti in data 21 novembre 2019 al prot. n. PG/2019/861015 ha formalmente accettato la nomina e ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico o in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarico presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

tutto ciò premesso

tra i Signori

- Stefano Bonaccini, nato a Modena il giorno 1 gennaio 1967 domiciliato per la carica in Bologna, Viale A. Moro,52, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna

(C.F. 80062590379) nella sua qualità di Presidente pro-tempore della
Giunta regionale;

e

- la dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il giorno 19 luglio 1966
(CF GBRCHR66L59F257N), residente in _____

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

(Oggetto)

La Regione Emilia-Romagna conferisce l'incarico di Commissario
Straordinario dell'Azienda USL di Bologna alla dott.ssa Chiara
Gibertoni.

Art. 2

(Compiti ed impegno esclusivo del Commissario straordinario)

La dott.ssa Chiara Gibertoni si impegna a svolgere l'incarico di
Commissario Straordinario a favore dell'Azienda USL di Bologna.

In particolare si impegna a esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione
connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme,
regolamenti e atti di programmazione nazionale, regionale e
dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario ed integrato
dei servizi presenti sul territorio regionale.

Ogni attività puramente occasionale, svolta al di fuori dell'Azienda
sanitaria, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Direttore
generale competente in materia di sanità della Regione Emilia-
Romagna. E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante

assunzione di attività, uffici o cariche che comportino un impegno lavorativo ricorrente e continuativo o che comunque si ponga un pregiudizio della funzione di Commissario Straordinario.

Art. 3

(Principi di riferimento)

Il Commissario Straordinario si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dagli artt. 1 e 2 della l.r. n. 29/04. Egli risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, nei termini meglio specificati dagli articoli successivi, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

La dott.ssa Gibertoni, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e del D. Lgs. 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuta a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione Emilia-Romagna ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

(Trattamento economico)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Commissario straordinario dell'Azienda USL di Bologna è corrisposta un'indennità pari alla differenza retributiva fra il compenso previsto per

il Direttore Generale dell'AUSL di Bologna e quello da lei percepito quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, a carico del bilancio della Azienda USL di Bologna.

Al Commissario straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni.

Art. 5

(Obiettivi e sistemi di verifica)

Il Commissario Straordinario si impegna ad esercitare tutti i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'Azienda medesima.

Si impegna, inoltre, ad ispirare la propria azione ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale.

E' tenuto altresì al rispetto degli obiettivi di mandato individuati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2098 del 18 novembre 2019 e degli obiettivi gestionali sia di carattere economico finanziario che di salute assegnati con deliberazione n. 977 del 18 giugno 2019, comprensivi delle integrazioni che dovessero rendersi necessarie al fine di impostare la gestione aziendale nei primi mesi del 2020, con conseguente valutazione anche ai fini della determinazione della parte variabile della retribuzione.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato, il commissario straordinario dovrà garantire un utilizzo efficiente della liquidità disponibile ed il mantenimento dei tempi di pagamento previsti dalla



normativa vigente anche, in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, comma 865 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

La Dott.ssa Chiara Gibertoni è tenuta al rispetto degli obiettivi vincolanti a pena di decadenza prevista dalla normativa vigente.

Art. 6

(Durata)

Fatti salvi i casi di risoluzione anticipata del rapporto di cui all'art. 8, l'incarico decorre dal giorno successivo alla data di scadenza dell'incarico del direttore generale facente funzioni attualmente in carica, e cioè dal 30 novembre 2019, fino ad un massimo di tre mesi decorrenti dalla data di insediamento della Giunta regionale ed è rinnovabile per una sola volta per ulteriori tre mesi.

In caso di dimissioni anticipate, la dott.ssa Chiara Gibertoni si impegna a darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Il termine di preavviso può essere derogato solo con consenso espresso della Giunta regionale.

Art. 7

(Assenza di conflitto di interessi)

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 10 del D. Lgs. n. 39/2013, è fatto divieto al Commissario straordinario svolgere a qualunque titolo e in qualunque forma, attività o professione in favore di istituzioni sanitarie, pubbliche o private, che abbiano rapporti convenzionali con Enti del Servizio

Sanitario Regionale o in favore di imprese operanti nel settore sanitario che mantengano rapporti contrattuali con i medesimi Enti.

Il Commissario Straordinario non può partecipare a enti, associazioni, organismi comunque denominati, il cui ruolo, l'ambito di attività e le modalità di svolgimento operativo delle attività si pongano in conflitto di interessi con la carica di Commissario Straordinario dell'Azienda.

L'assenza di conflitto di interessi deve essere garantita dal Commissario Straordinario, ai fini del mantenimento del rapporto contrattuale, anche nei confronti del coniuge.

Art. 8

(Casi di risoluzione)

La risoluzione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale avviene nei seguenti casi:

- a) in caso di assenza o impedimento del Commissario Straordinario che si protragga per oltre quindici giorni;
- b) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione aziendale. Il venir meno del rapporto fiduciario, legato ad esigenze di autotutela per l'immagine dell'Amministrazione regionale o all'insorgenza di un grave conflitto di interessi accertato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, integra la fattispecie dei gravi motivi e determina la risoluzione del contratto;
- c) in caso di mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario,

ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di valutazione di un eventuale rinnovo;

d) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, che risultino direttamente imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario.

Art. 9

(Indennità di recesso)

Nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso, nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, revoca o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 nonché per dimissioni ai sensi dell'art. 6.

Art. 10

(Spese legali)

Ove si apra procedimento di responsabilità civile, contabile, amministrativa o penale nei confronti del Commissario Straordinario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e ineriscano allo status e alle competenze di Commissario Straordinario dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e anticipata da questa; la relativa spesa è approvata con deliberazione del Commissario Straordinario, previo parere della Regione e trasmessa al Collegio sindacale.

In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario stesso, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 11

(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 12

(Registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della dott.ssa Chiara Gibertoni

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Dott.ssa Chiara Gibertoni

Bologna, 29.11.2019

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(STEFANO BONACCINI)

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice civile la dott.ssa Chiara Gibertoni dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

dott.ssa Chiara Gibertoni